



Polizia Locale di Castelli

PROVINCIA DI TERAMO
Sede Villaggio Artigiano, snc CAP. 64041 Castelli
Tel. 0861 -979142 Fax 0861.9792225
MAIL: polizialocale.castelli@hotmail.com
MAIL: info@comune.castelli.te.it
PEC: comune.castelli@pec.it



Prot. R. G. n. 5360 del 21/12/2020

ORDINANZA N. 33

OGGETTO: divieto di transito permanente a tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,00 t, nel tratto di strada comunale dal bivio di C.da S. Martino direzione Colle dei Cerri di Arsita (Te), in entrambi i sensi di marcia.

IL SINDACO

PREMESSO che dal territorio del Comune di Castelli (Te) servendosi della strada Comunale denominata "Contrada Carraro", è possibile immettersi nella strada comunale di C.da San Martino con direzione di marcia C.da Colle dei Cerri, per raggiungere Arsita (Te);

CONSIDERATO che per raggiungere Arsita (Te) ci sono varie vie di collegamento da e per Castelli;

VISTO la nota di cui al prot. n. 4815 R. G. del 20/11/2020 con il quale l'operatore di Polizia Locale accertava lo stato dei luoghi e delle cose sul tratto di strada comunale di C.da San Martino direzione Arsita (Te) e in direzione opposta;

RITENUTO di dover individuare il tratto stradale con lo stralcio planimetrico allegato che costituisce parte integrante della presente;

CONSIDERATO che le caratteristiche strutturali e la larghezza utile della carreggiata stradale che va da metri 3,60, per la maggior parte del tratto, fino ad un massimo di metri 4,00, non garantendo le idonee condizioni di sicurezza della viabilità, e pertanto necessitano provvedimenti di regolamentazione;

CONSTATATO che per tanto si rende necessaria l'interdizione al transito a tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 7,00 t, in via permanente, poichè il passaggio di mezzi pesanti arreca disagi, pericoli per circolazione stradale e per la pubblica incolumità,;

PRESO ATTO della necessità di provvedere al riguardo, al fine di tutelare l'incolumità pubblica agli utenti in transito e di garantire la sicurezza della circolazione stradale;

RICORDATO che il compito primario degli Enti proprietari delle strade è quello di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica mediante una manutenzione ordinaria e straordinaria;

RAVVISATA la necessità di regolamentare la circolazione dei mezzi pesanti lungo il tratto di strada comunale individuata in oggetto;

RITENUTO di dare corso al presente provvedimento;

VISTI gli articoli 7, 46, 47, 54, 56, 57, e 58 del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;

TENUTO CONTO che tale obbligo sarà reso pubblico mediante il posizionamento di opportuna segnaletica verticale, prevista, Fig. II 68/ Art. 118 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 495/92) e verrà posta al bivio di C.da S. Martino per Colle dei Cerri (C.da Arsita) ed al limite territoriale con Arsita (Te) direzione C.da San Martino;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs 30.04.1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

1. L'istituzione del divieto permanente al transito in ambo i sensi di marcia, ai veicoli di massa complessiva superiore alle 7,00 t., specificatamente alle seguenti categorie: **autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera, trattori stradali, mezzi speciali, macchine agricole e macchine operatrici sprovviste di opportuni supporti a protezione del manto di usura dell'asfalto;**
2. Sul tracciato in oggetto, in relazione ai sensi di cui al punto che precede, può essere preventivamente autorizzato il transito in funzione di specifiche circostanze, esigenze temporanee e limitate ad un periodo non superiore a gironi 15, alle seguenti condizioni;

- a. Il Comune di Castelli (Te) provvede a rilasciare, in deroga al presente provvedimento, le autorizzazioni alla circolazione di macchine agricole ai proprietari di terreni agricoli limitrofi alla strada stessa con interessi diretti o contingenti;
 - b. Tali autorizzazioni devono contenere l'indicazione del periodo di validità, dei giorni e degli orari del trasporto o della circolazione;
 - c. I titolari o proprietari di autoveicoli delle ditte aventi necessità di transito nelle strade in cui vige il divieto di cui alla presente ordinanza sindacale sono tenuti a fornire al Comune di Castelli (Te) la sotto elencata documentazione:
 - d. fotocopia della carta di circolazione aggiornata del veicolo di proprietà per il quale si richiede l'autorizzazione;
 - e. copia della concessione o autorizzazione del Comune nella quale si evince la persona assegnataria od aggiudicataria dell'esecuzione delle opere pubbliche o private o ogni altro atto che provi la legalità ad ottenere l'autorizzazione alla circolazione in deroga;
3. Sono esclusi dal divieto i veicoli in circolazione per servizio, di proprietà:
- a. Delle Pubbliche Amministrazioni;
 - b. Vigili del Fuoco e Protezione Civile;
 - c. Servizi di Pronto Soccorso, Croce Rossa Italiana, Croce Verde;
 - d. Associazioni costituite di trasporto umanitario di persone e cose;
 - e. Forze Armate;
 - f. Corpi di Polizia dello Stato e Locali;
 - g. Imprese debitamente autorizzate;
 - h. Mezzi di trasporto pubblico;
4. che il contenuto della presente Ordinanza sia portato a conoscenza del pubblico, mediante apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del Nuovo C.d.S.), e che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità, alla cittadinanza ed agli utenti della strada, attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio;
5. che la presente Ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, è immediatamente esecutiva;
6. l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente codice della strada per i trasgressori del presente provvedimento;
7. l'inizio degli effetti giuridici successivamente all'installazione della regolare segnaletica stradale;
8. la pubblicazione all'Albo nonché la presente Ordinanza verrà trasmessa, per opportuna conoscenza, alla Prefettura di Teramo, alla Questura di Teramo e alle FF.OO.

AVVERTE

che i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada - D.Lgs. 30/04/1992 n. 285.

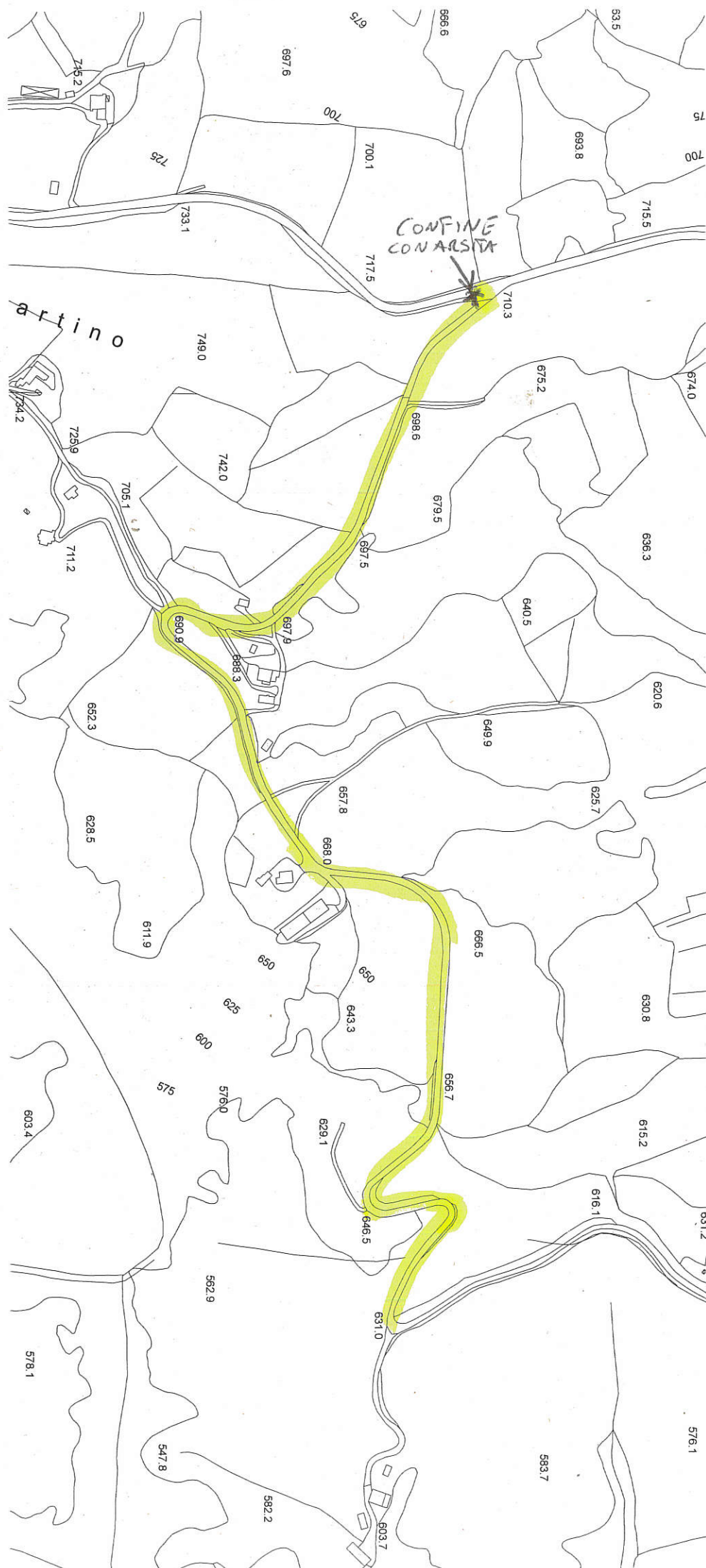
Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Contro la collocazione della segnaletica può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

Che contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 104 del 16/09/2010, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila, oppure ai sensi dell'Art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della Presente.


Sindaco
Rinaldo Seca


A circular stamp with the text "COMUNE DI CASTELLI (CORTINA)" around the perimeter. In the center is a heraldic crest featuring a shield with a cross, topped by a crown and surrounded by a wreath of leaves.





21 DIC. 2020